

LEGGE PROVINCIALE 24 OTTOBRE 2006, N. 7

“DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ DI CAVA”

- **DISPOSIZIONI GENERALI (CAPO I)**

Oggetto e finalità (art. 1)

L’articolo introduce i principi e le finalità della legge che, nel disciplinare l’attività di ricerca e di coltivazione dei materiali di cava, pone come obiettivo la valorizzazione delle risorse in armonia con gli strumenti di programmazione quali il Programma di sviluppo provinciale e il Piano urbanistico provinciale, nel rispetto della salvaguardia dell’ambiente e tutela del lavoro e delle imprese, nonché lo sviluppo integrato delle filiere produttive locali.

Comitato tecnico interdisciplinare cave (art. 2)

La disposizione, che riprende i contenuti della legge provinciale n. 6 del 1980, così come modificata con la legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3, conferma sia la composizione del comitato tecnico interdisciplinare cave (denominato “comitato cave”) che le sue modalità di funzionamento ribadendone la natura tecnica di organo consultivo della Giunta provinciale.

Nelle sedute del comitato, per l’espressione di pareri che necessitano delle determinazioni in materia di tutela paesaggistico-ambientale e del vincolo idrogeologico, resta fermo l’obbligo di presenza dei funzionari competenti nella relativa materia. Per l’esame dei progetti di coltivazione di cava è confermata la presenza obbligatoria del geologo. Le posizioni dei sopraccitati componenti, se negative o se contengono prescrizioni, vincolano il comitato nell’espressione del parere finale.

- **STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE (CAPO II)**

Procedimento di approvazione del Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali e dei relativi aggiornamenti e varianti (artt. 3 - 4)

Le nuove disposizioni, nel prevedere la revisione della disciplina del piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali (denominato “piano cave”), introducono un iter di approvazione più snello e più moderno, tenuto conto dell’esperienza maturata con la gestione della precedente legge.

A tale scopo è anche stabilita un’apposita procedura semplificata per le varianti, limitate ai casi di rilevanti risultati positivi di ricerche minerarie, a quelli di rilevante interesse pubblico ovvero per l’insediamento di attività produttive con rilevanti riflessi socio-economici. Le varianti possono essere adottate anche su proposta dei comuni o delle amministrazioni separate dei beni di uso civico.

Nell’ambito del procedimento di formazione del piano vengono anche tenuti in particolare considerazione gli aspetti urbanistico-ambientali.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, il piano cave deve essere approvato per il raggiungimento delle finalità indicate nell’articolo 1 e rappresentate dal giusto equilibrio fra tutela dell’ambiente e sviluppo del settore.

Inoltre, per garantire una valutazione degli aspetti urbanistico-ambientali nell’ambito della formazione del piano, è stato stabilito (articolo 4, comma 2) che prima dell’approvazione della proposta di piano da parte della Giunta provinciale, sia sentita la commissione urbanistica provinciale.

Al fine di garantire una partecipazione più attiva degli enti locali è stabilito che, prima dell’approvazione del piano cave da parte della Giunta provinciale, si esprima il Consiglio delle autonomie locali.

L’art. 3 elenca i contenuti del piano cave e prevede anche la possibilità di indicare infrastrutture, strutture e servizi per garantire la sicurezza e tutelare la vivibilità dei centri abitati interessati da attività estrattiva.

Coordinamento del piano cave con altri strumenti di pianificazione (art. 5)

La disposizione chiarisce il rapporto intercorrente fra piano cave e piano regolatore generale. Per le aree delimitate dal piano cave è prevista l’immediata applicabilità delle disposizioni del piano stesso e la contemporanea sospensione delle previsioni del piano regolatore generale. Ciò significa che in vigenza del piano cave le previsioni del piano regolatore generale sono sospese fino a quando l’area estrattiva non sarà esaurita e quindi stralciata dal piano cave. Tale soluzione consente di non avere vuoti fra l’entrata in vigore del piano cave ed il recepimento delle sue previsioni da parte del piano regolatore generale. Inoltre, nel fare salve le previsioni urbanistiche del piano regolatore generale, consente anticipatamente di conoscere la destinazione

successiva dell'area. Questo ultimo aspetto permette anche un ripristino dell'area estrattiva coerente con le scelte di pianificazione urbanistica effettuate dal comune.

La norma individua altresì le seguenti opere che, pur non rientrando tra quelle destinate all'attività di cava (articolo 14), possono essere realizzate nelle aree previste dal piano cave:

- a) strutture ed impianti non destinati esclusivamente al servizio dell'attività di cava e di lavorazione del materiale estratto: trattasi di strutture e impianti del settore produttivo secondario per la lavorazione e trasformazione del materiale proveniente da altre cave (minerali di seconda categoria), miniere (minerali di prima categoria), scavi (ad esempio scavi edili), rifiuti speciali non pericolosi;
- b) opere pubbliche;
- c) opere di infrastrutturazione del territorio: trattasi delle opere previste dall'articolo 30 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale che non hanno una specifica destinazione urbanistica.

Tutte queste opere sono sottoposte alla normativa urbanistica con la conseguenza che la loro realizzazione deve essere subordinata alla verifica delle norme del piano regolatore generale e al rilascio dei relativi titoli abilitativi edilizi. Ai fini della verifica della compatibilità di tali opere con il piano cave, prima della loro realizzazione, deve essere acquisito il parere del comitato cave.

Programma di attuazione (art. 6)

La nuova legge, ancorché confermi i contenuti della legge precedente, introduce una nuova disposizione di salvaguardia nel caso di programmi di attuazione da sottoporre alla valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge provinciale n. 28 del 1988 e del relativo regolamento di esecuzione.

E' stabilito infatti che, a decorrere dalla data di presentazione del programma alla struttura provinciale che istruisce il procedimento di valutazione di impatto ambientale fino alla sua adozione da parte del comune, i nuovi progetti di coltivazione e le varianti a quelli già approvati sono autorizzabili solo se non contrastano sia con il programma di attuazione vigente, che con il nuovo programma in corso di esame.

• DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI COLTIVAZIONE (CAPO III)

Coltivazione di cave in aree di proprietà privata (sezione I, artt. 7 - 8 - 9)

Le previsioni, pur riprendendo quelle della precedente normativa per quanto riguarda il rilascio dell'autorizzazione, chiariscono che l'ambito di applicazione è limitato alla coltivazione di cave di proprietà privata. E' stato inoltre specificato che il disciplinare, atto di natura contrattuale fra comune e privato che accede all'autorizzazione costituendone parte integrante, può prevedere che la prima lavorazione sia effettuata direttamente dal titolare dell'autorizzazione. Nel caso di cave

di porfido, il medesimo disciplinare deve prevedere il divieto di vendita del materiale tout-venant che non ha subito la fase di cernita.

Per quanto riguarda invece la procedura per il rilascio dell'autorizzazione, la nuova legge riprende quella stabilita dal precedente ordinamento.

Coltivazione di cave in aree di proprietà comunale e beni di uso civico (sezione II, artt. 10 - 11 - 12 - 13)

Le nuove previsioni sono finalizzate a garantire l'effettiva attuazione del principio del libero mercato e della libera concorrenza attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica (asta pubblica o licitazione privata).

E' inoltre consentita, per l'esecuzione di lavori che presentano particolari caratteristiche tecniche, una procedura ad evidenza pubblica "ad hoc" avente ad oggetto l'individuazione del progetto di massima migliore dal punto di vista tecnico ed economico, elaborato sulla base di uno studio preliminare posto a base di gara dal comune.

Si prevede inoltre la possibilità per i comuni di riservarsi dei lotti da coltivare direttamente, anche attraverso società a partecipazione esclusivamente pubblica.

Qualora un' area estrattiva sia in tutto o in parte soggetta ad uso civico, in aggiunta alle disposizioni di questa legge, si applicano quelle che disciplinano l'amministrazione dei beni di uso civico.

E' inoltre chiarito che il rilascio delle concessioni su beni di proprietà frazionata spetta al comune secondo le modalità previste per la coltivazione delle cave in aree di proprietà comunale, previo parere dell'amministrazione separata di uso civico, qualora costituita.

• DISPOSIZIONI COMUNI (CAPO IV)

Strutture e impianti fissi (art. 14)

Sono ripresi i contenuti dell'articolo 7 della legge precedente che, nelle aree estrattive, consente di realizzare strutture ed impianti fissi ad uso dell'attività di cava.

Tali opere devono essere:

- collegate all'attività di cava da un rapporto di pertinenzialità;
- collocate nell'ambito dell'area di autorizzazione o concessione alla coltivazione ovvero anche in un'altra porzione dell'area estrattiva, purché individuata per tale scopo dal programma di attuazione comunale;
- caratterizzate da dimensioni e caratteristiche costruttive commisurate al volume di materiale da coltivare previsto dal progetto autorizzato (disposizione introdotta con la nuova legge);
- destinate alla coltivazione della cava ed alla lavorazione del materiale ivi estratto;

- autorizzate nell'ambito della procedura per il rilascio dell'autorizzazione o della concessione per la coltivazione della cava ovvero nell'ambito della procedura di variante (integrazione) dei provvedimenti medesimi;
- rimosse entro la scadenza dell'autorizzazione/concessione alla coltivazione. In alternativa alla rimozione e nel caso in cui il comune abbia attribuito alla zona una destinazione compatibile attraverso una variante del piano regolatore generale, è possibile mantenere in essere la struttura o l'impianto sulla base di specifico titolo abilitativo edilizio.

A garanzia della rimozione, prima del rilascio del provvedimento che autorizza l'installazione dell'impianto o della struttura, deve essere prestata al comune la cauzione stabilita dal comitato cave. La cauzione è dovuta anche per strutture o impianti realizzati prima dell'entrata in vigore della nuova legge (15 novembre 2006) in occasione del rinnovo dei provvedimenti di concessione o autorizzazione alla coltivazione della cava.

Negli impianti, oltre al materiale proveniente dalla cava di cui gli stessi costituiscono pertinenza, è consentito lavorare anche quello proveniente da altre attività di coltivazione o da scavi, purché in misura non prevalente, ovvero, senza limiti quantitativi, quello proveniente da scavi effettuati per la realizzazione di opere pubbliche o quello asportato da discariche di porfido esaurite, qualora non si configuri come rifiuto. La norma stabilisce altresì che la Giunta provinciale definisca le modalità di presentazione della domanda, nonché la documentazione da allegare.

Inoltre, previo parere del comitato cave, la Giunta provinciale individua quelle strutture ed impianti che, per limitate dimensioni o perché la loro installazione è resa obbligatoria dalle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro, possono essere collocati in cava senza concessione o autorizzazione. Anche in questo caso rimane l'obbligo di rimozione alla fine della coltivazione della cava.

Viene infine consentito, senza la necessità di rilasciare un provvedimento autorizzatorio, il deposito in cava dei materiali provenienti da scavi effettuati per la realizzazione di opere pubbliche o da discariche di porfido esaurite, qualora non costituiscano rifiuto.

Contributo per l'esercizio dell'attività di cava (art. 15)

E' previsto un contributo da corrispondere annualmente, in proporzione al volume dello scavo effettuato in cava, a compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalla comunità per effetto dell'attività estrattiva. Il contributo deve essere utilizzato per interventi di miglioramento dell'ambiente ed interventi infrastrutturali resi opportuni dalla presenza delle cave. Il regolamento di esecuzione (articolo 38) stabilisce i termini e le modalità di versamento del contributo e può fissare la soglia sotto la quale il contributo non è dovuto.

Il contributo è dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione (articolo 37 – comma 5).

Modifiche del disciplinare (art. 16)

Al comune è consentito di modificare o integrare unilateralmente il disciplinare qualora si renda necessario prevenire o contenere situazioni di pericolo o di danno sotto il profilo igienico-sanitario, della sicurezza geologica ed idrogeologica o della tutela del paesaggio, dipendenti da fatti imprevedibili o non previsti in occasione del rilascio dei provvedimenti ovvero per garantire una più razionale coltivazione del giacimento.

E' altresì stabilito che la modifica possa essere effettuata anche su proposta dalle competenti strutture provinciali o dal titolare di autorizzazione.

Le modifiche del disciplinare devono essere sempre sottoposte all'esame del comitato cave.

Rinuncia alla autorizzazione o alla concessione (art. 17)

La disposizione è finalizzata a garantire, in caso di rinuncia al provvedimento di coltivazione prima della scadenza, la sistemazione dell'area sulla base di un apposito programma di sistemazione finale dell'area che deve tenere conto degli obblighi relativi al ripristino contenuti nell'atto originario.

Cave per opere di interesse pubblico (art. 18)

La previsione, nel consentire nelle aree esterne al piano cave di estrarre materiale da utilizzare esclusivamente per la realizzazione di lavori pubblici, riproduce quanto già previsto dalla precedente legge provinciale n. 6 del 1980. Viene però specificato che il comune può affidare a trattativa privata la concessione di proprie aree al soggetto aggiudicatario dell'appalto dell'opera pubblica, qualora sia previsto dal capitolato di gara.

All'esterno delle aree estrattive, il prelievo da parte del comune di modesti quantitativi di materiale inerte (massimo 10.000 m³) da utilizzare esclusivamente per la manutenzione delle sue strade, non costituisce attività di cava, rimanendo quindi soggetto solo ad ogni altra disposizione del vigente ordinamento.

Avocazione di giacimento (art. 19)

L'articolo in esame prevede la possibilità da parte del comune, qualora abbia adottato il programma di attuazione con previsione di un preciso termine, di avocare il giacimento in caso di mancato inizio o proseguimento della coltivazione di una parte di area estrattiva di proprietà privata.

Il comune assegna al proprietario dell'area che non ha intrapreso la coltivazione entro i termini previsti dal programma di attuazione, un termine non inferiore a 180 giorni per presentare la domanda di autorizzazione.

In caso di ulteriore inerzia, il giacimento viene avvocato e trasferito al patrimonio indisponibile del comune. A seguito dell'avocazione, il comune concede a trattativa privata la coltivazione del giacimento a chi dimostra la disponibilità dell'area estrattiva confinante, se interessato alla coltivazione. Se l'area avvocata ha dimensioni sufficienti per costituire un lotto deve essere assegnata con asta o con licitazione privata. La norma stabilisce le relative modalità di riscossione dei canoni.

A fine coltivazione del giacimento l'area debitamente ripristinata e riportata all'originale destinazione d'uso, è restituita al proprietario.

Ricerca di nuovi giacimenti (art. 20)

La disposizione, già considerata dalla precedente legge consente la ricerca di giacimenti di materiali di cava all'esterno delle aree individuate dal piano cave. La nuova previsione permette al comune, in caso di ricerca con esito favorevole in aree di sua proprietà e qualora l'area relativa al giacimento scoperto sia individuata dal piano cave, di affidare la concessione al ricercatore mediante trattativa privata ovvero corrispondergli un equo indennizzo.

Ricorsi amministrativi (art. 21)

L'articolo riproduce la disciplina prevista dalla precedente normativa introducendo, quale novità, la possibilità di promuovere ricorso alla Giunta provinciale contro un parere vincolante del comitato cave.

Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione del parere all'interessato. La Giunta provinciale si pronuncia dopo aver acquisito le valutazioni espresse, nell'ambito di una conferenza dei servizi, dalle strutture provinciali interessate.

Istituzione del Tavolo permanente delle attività estrattive (art. 22)

La norma introduce un organismo, avente natura paritetica, composto dall'assessore provinciale, dal dirigente generale e dal dirigente delle strutture competenti in materia di cave, da tre rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali, tre di quelle sindacali e tre rappresentanti dei comuni, questi ultimi designati dal Consiglio delle autonomie locali.

L'organo è istituito nella finalità di valutare i problemi connessi all'applicazione di questa legge e delle diverse normative che disciplinano il settore estrattivo.

Distretto del porfido e delle pietre trentine (artt. 23 - 24 - 25)

Le disposizioni sono finalizzate a valorizzare il settore attraverso l'istituzione del "distretto del porfido e delle pietre trentine" e la promozione da parte della

Provincia di interventi che garantiscano lo sviluppo della pietra trentina come prodotto di qualità, favorendone la coltivazione, la lavorazione e la commercializzazione.

Per tali scopi la Provincia si attiva, avvalendosi del coordinamento del distretto (articolo 24), a perseguire le seguenti finalità:

- la promozione della cultura e dell'immagine del distretto;
- l'incremento della capacità d'innovazione delle imprese;
- il potenziamento e l'evoluzione qualitativa dell'accesso al mercato delle imprese distrettuali, indipendentemente dalla posizione occupata nell'ambito della relativa filiera;
- l'aggregazione di imprese e la cooperazione tra imprese in progetti che perseguono il medesimo obiettivo;
- la creazione e lo sviluppo di strutture e risorse che siano in grado di sostenere l'evoluzione competitiva delle imprese insediate nel distretto e di generare benefici collettivi;
- lo sviluppo e la valorizzazione del fattore imprenditoriale, il consolidamento dei livelli occupazionali e delle altre risorse umane del distretto;
- la partecipazione alle azioni di coordinamento ed agli interventi finalizzati al riordino delle politiche territoriali al miglioramento delle condizioni ambientali del distretto, al miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro e della qualità della vita;
- l'internazionalizzazione delle imprese e l'accesso ai nuovi mercati, nonché lo stimolo e lo sviluppo di opere o sistemi infrastrutturali ed impiantistici.

Per queste finalità la provincia, anche in collaborazione con gli enti del sistema provinciale della ricerca:

- incentiva: la collaborazione fra le imprese del distretto; la creazione di reti di impresa; i progetti volti ad incrementare il valore aggiunto del prodotto e a migliorare l'immagine del settore; i servizi alle imprese e i progetti di ricerca volti al miglioramento delle tipologie estrattive e delle condizioni di lavoro;
- studia ed individua, nel rispetto dei principi sulla libertà di concorrenza e di mercato, strumenti e modalità di intervento in grado di incentivare l'utilizzo locale del porfido e delle pietre trentine;
- promuove: iniziative di studio, di formazione e di sensibilizzazione per l'utilizzo di nuove tecnologie; l'attivazione di interventi a favore dei lavoratori delle aziende estrattive che hanno subito permanenti limitazioni della propria idoneità professionale; procedure volontarie e accordi volti a garantire la correttezza e l'efficacia dei rapporti fra le imprese del distretto, con particolare riferimento all'attività di seconda lavorazione.

Per l'attuazione di alcuni dei sopraccitati interventi, la Giunta provinciale è autorizzata ad istituire un fondo presso il coordinamento del distretto, quale soggetto idoneo individuato sulla base di criteri di rappresentatività, affidabilità ed economicità. I rapporti fra la provincia e tale soggetto sono regolati con una convenzione.

La Provincia dispone altresì, nell'ambito della disciplina prevista dalla legge provinciale in materia di aiuti alle imprese, tenuto conto dell'art. 25 della legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3, opportuni ordini di priorità nell'accesso alle agevolazioni.

E' prevista inoltre, da parte della Giunta provinciale, la costituzione del coordinamento del distretto del porfido e delle pietre trentine al fine di curare le iniziative che rientrano nelle finalità della legge di settore e della legge provinciale n. 6 del 1999, in quanto connesse agli scopi e alle funzioni del distretto del porfido e delle pietre trentine.

Tutela dei lavoratori (art. 26)

L'articolo prevede che la Provincia attraverso il coordinamento del distretto del porfido, i comuni delle realtà estrattive, le proprie agenzie e gli enti collegati, garantisca l'attivazione di interventi e progetti a favore della ricollocazione dei lavoratori di aziende estrattive che abbiano subito permanente limitazione della propria idoneità professionale.

La disposizione, nel prevedere il coinvolgimento non solo degli enti pubblici bensì anche di un soggetto paritetico avente una forte componente privatistica, si pone in un'ottica di compartecipazione per assicurare una tutela dei lavoratori più efficace.

• VIGILANZA E SANZIONI (CAPO V)

Vigilanza sull'attività di cava (art. 27)

La norma, nel confermare la competenza del servizio minerario in materia di vigilanza, sottolinea che la stessa riguarda l'osservanza delle disposizioni stabilite dalla nuova legge, dalle norme di polizia mineraria, dalle autorizzazioni o concessioni di ricerca e coltivazione e dai relativi disciplinari, in quest'ultimo caso solo per quanto concerne il rispetto delle norme tecniche.

Resta fermo che il servizio minerario nella vigilanza può avvalersi anche delle altre strutture provinciali o di quelle comunali.

E' stabilito altresì che siano adottati, previa diffida, provvedimenti di sospensione da parte delle competenti strutture provinciali qualora la prosecuzione dell'attività estrattiva possa:

- pregiudicare la stabilità del suolo;
- costituire pericolo per la salute;

- costituire pregiudizio per beni di rilevante interesse storico - artistico;
- causare gravi danni ambientali.

Viene infine prevista la possibilità che il comune disponga controlli e verifiche per segnalare sia le eventuali irregolarità dell'attività di coltivazione che le situazioni di pregiudizio sopra indicate, alle competenti strutture provinciali per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Sospensione, decadenza, revoca dell'autorizzazione o della concessione (art. 28)

L'articolo ripropone nella sostanza quanto previsto dalla precedente legge. Le modifiche apportate sono dirette a chiarire le disposizioni previgenti per garantire una loro applicazione più efficace.

E' stato inoltre introdotta la possibilità di revoca della concessione o dell'autorizzazione in caso di violazione delle norme relative ai contratti di lavoro nazionali e provinciali. In caso di accertato utilizzo di manodopera senza regolare assunzione ovvero in caso di gravi e reiterate violazioni di norme dirette alla tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavoratori, il provvedimento deve essere revocato, previa diffida.

Sanzioni e provvedimenti di sospensione dei lavori(art. 29)

Sono sostanzialmente confermate le ipotesi di violazione stabilite dalla legge precedente modificando i relativi importi.

Temperamento del regime sanzionatorio (art. 30)

La disposizione che riproduce sostanzialmente i contenuti della precedente legge, ribadisce la possibilità, per talune ipotesi di violazioni amministrative individuate dalla Giunta provinciale, di procedere alla loro regolarizzazione mediante prescrizione impartita dal verbalizzante.

Il nuovo articolo precisa altresì che, se il contravventore adempie alla prescrizione, è ammesso al pagamento della metà della sanzione prevista. La sanzione è dovuta senza alcuna riduzione se invece risulta un adempimento totale o parziale.

Si precisa che le ipotesi di violazioni amministrative individuate dalla Giunta provinciale con provvedimento n. 2690 di data 16 dicembre 2005 restano in vigore fino all'approvazione di quelle da approvare ai sensi di quest'articolo.

Procedimento di accertamento (art. 31)

La disposizione riproduce i contenuti della precedente legge.

Sistemazione del suolo e ripristino ambientale dei luoghi (art. 32)

Sono ripresi i contenuti della precedente legge. Quale novità è prevista la possibilità di sanare gli impianti o strutture installati nell'area di cava in assenza di autorizzazione. In tali casi l'autorizzazione dovrà essere richiesta seguendo l'iter e le modalità stabilite dall'articolo 14. Prima del rilascio del provvedimento dovrà essere versato al comune, in aggiunta alla cauzione comunque dovuta, un importo pari a quello della cauzione stessa.

Nel caso in cui gli impianti e le strutture siano autorizzabili ai sensi della legge urbanistica, in quanto non rientranti fra quelli previsti dall'articolo 14, verranno applicate le sanzioni previste dalla legge urbanistica.

• DISPOSIZIONI TRANSITORIE (CAPO VI)

Concessioni vigenti (art. 33)

La disposizione introduce una disciplina transitoria che consente alle concessioni di cui all'articolo 23 della legge provinciale n. 6 del 1980, vigenti, alla data di entrata in vigore della legge (15 novembre 2006) di mantenere la loro validità fino al completamento della coltivazione del volume definito dal comune con proprio provvedimento.

Il provvedimento, da adottare entro due anni dall'entrata in vigore della legge, definisce il volume, riferito all'area in concessione alla medesima data, che deve tener conto delle previsioni del piano cave, delle condizioni di sicurezza delle coltivazioni nonché della stabilità del suolo e dell'esigenza di individuare conseguentemente una scadenza temporale nella durata delle concessioni.

Il volume non può essere inferiore a quello previsto dal programma di attuazione vigente, relativamente all'area in concessione, tenuto conto di quanto previsto dal piano cave e nel rispetto delle condizioni di sicurezza delle coltivazioni.

In caso di inerzia da parte del comune, al fine di rendere efficace la disciplina della coltivazione, la legge prevede la funzione sostitutiva da parte della Giunta provinciale tramite un commissario ad acta.

Fino alla data dell'aggiornamento delle concessioni, effettuato sulla base del provvedimento comunale con cui viene definito il volume, la coltivazione è consentita nel limite previsto dalle singole concessioni vigenti alla data di entrata in vigore della nuova legge (15 novembre 2006).

Progetto unitario di coltivazione di aree di proprietà comunale (art. 34)

Viene introdotta la possibilità di autorizzare un progetto unitario su aree pubbliche contigue (anche appartenenti a comuni diversi) coltivate da ditte diverse, nella finalità di garantire il miglioramento delle condizioni ambientali e di sicurezza

del lavoro conseguenti ad una corretta e razionale coltivazione del giacimento. In questi casi, per i primi due anni, non è dovuto il contributo per l'esercizio dell'attività di cava.

Analoga esenzione è prevista per le aree private (articolo 15, comma 5).

Canone di concessione per le cave di porfido di proprietà comunale e commissione tecnica per la determinazione dei canoni (artt. 35 - 36)

Sono stabilite le modalità di calcolo del canone per le cave di proprietà comunale escluse quelle concesse mediante asta pubblica, licitazione privata o trattativa privata. Le disposizioni riprendono nella sostanza i contenuti della precedente legge (introdotti con la legge provinciale 11 marzo 1993, n. 7) nella finalità di stabilire i criteri di determinazione dei canoni stessi, in modo da garantire uniformità di comportamento su territori comunali diversi.

A tale scopo è prevista una commissione tecnica per la determinazione dei canoni (già prevista dalla precedente legge) a supporto della Giunta provinciale, avente una composizione mista, in modo tale da assicurare una valutazione ponderata dei vari interessi coinvolti.

La commissione è così composta:

- due esperti in materia mineraria e un esperto in materia economico-finanziaria designati dalla Giunta provinciale;
- due esperti in materia mineraria e un esperto in materia economico-finanziaria designati dal Consiglio delle autonomie locali, sentite le amministrazioni comunali nei cui territori ricadono la maggior parte delle cave di porfido di proprietà comunale in attività;
- due esperti in materia designati dall'organizzazione più rappresentativa degli imprenditori del settore.

E' previsto in particolare, che la Giunta provinciale, su proposta della commissione tecnica, definisca i criteri, determini i parametri che contribuiscono ad individuare la resa del materiale e la percentuale unica per tutti i comuni del valore del materiale estratto ai fini della determinazione del canone, nonché il canone minimo per lotto, in caso di escavazioni di modesta entità.

E' inoltre stabilito che i criteri approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 3082 di data 30 dicembre 2004 siano applicati fino all'approvazione dei nuovi e che la commissione attuale resti in carica fino alla nomina di quella nuova .

Altre disposizioni transitorie (art. 37)

E' previsto un regime transitorio, in modo da evitare il vuoto normativo nel periodo intercorrente fra l'attuazione delle disposizioni della nuova legge e la precedente.

A tale scopo viene stabilito che:

- tutte le procedure avviate alla data di entrata in vigore della nuova legge (15 novembre 2006) siano concluse secondo la disciplina prevista dalla legge n. 6 del 1980;
- sia mantenuta l'efficacia dell'attuale piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali fino all'approvazione del nuovo piano cave.

E' previsto inoltre che ai piani regolatori generali vigenti alla data di entrata in vigore della nuova legge sia applicato l'art. 5, comma 1, e conseguentemente le loro previsioni siano sospese per essere direttamente applicate quelle previste dal piano cave attualmente in vigore.

Restano altresì in vigore fino all'approvazione dei provvedimenti previsti dalla nuova legge:

- la deliberazione della Giunta provinciale che approva il modello tipo di disciplinare (n. 805 di data 12 febbraio 1999);
- la deliberazione della Giunta provinciale che approva la documentazione da allegare sia alla domanda di coltivazione di cava che alla richiesta di autorizzazione di strutture e impianti fissi (n. 2925 di data 30 dicembre 2005);
- la deliberazione della Giunta provinciale che individua le ipotesi di violazioni amministrative (n. 2690 di data 16 dicembre 2005).

Regolamento di esecuzione (art. 38)

La norma prevede che le disposizioni attuative della legge siano emanate con regolamento da sottoporre all'esame preventivo della competente Commissione permanente del Consiglio provinciale, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge (articolo 15).

Abrogazioni (art. 39)

L'articolo abroga tutte le disposizioni che, a seguito dell'entrata in vigore della nuova legge, risultano non più attuali in quanto modificative della L.P. 6 del 1980, ⁽¹⁾ oppure perché hanno esaurito i loro effetti ⁽²⁾ o perché non più attuali⁽³⁾.

⁽¹⁾ - art. 17 della L.P. 25 gennaio 1982, n. 3;
- art. 9 della L.P. 18 febbraio 1988, n. 6;
- L.P. 11 marzo 1993, n. 7;
- capo I della L.P. 16 dicembre 1993, n. 42;
- capo XII della L.P. 20 marzo 2000, n. 3;
- art. 28 della L.P. 11 marzo 2005, n.3.

⁽²⁾ articoli 8 e 10 della L.P. 18 febbraio 1988, n. 6.

⁽³⁾ - art. 11 della L.P. 17 ottobre 1986, n. 28.
- art. 64 comma 4 del DPGP 26 gennaio 1987, n. 1 - 141/Legisl.

Modificazioni della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 “Interventi per il settore minerario nel Trentino” (art. 40)

La norma prevede la modifica dell'articolo 4 della legge provinciale 18 febbraio 1988 n. 6 e s.m., riguardante la tutela delle acque minerali e termali prive di concessione e l'introduzione dell'articolo 4 bis.

Il nuovo articolo 4 prevede in particolare la possibilità di disporre interventi per la ricerca di acque minerali e termali, garantendo quindi un intervento diretto da parte della Provincia nell'attività di ricerca di una risorsa ritenuta importante.

L'articolo 4 bis stabilisce, anche in caso di concessione mineraria, il pagamento del contributo per l'esercizio dell'attività di miniera, analogamente a quanto previsto per le cave (articolo 15).